

#### Città di Alessandria

#### Provincia di Alessandria

#### DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 12/12/2023

OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DISCIPLINATA DALL'ART. 1, COMMI DA 739 A 783 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO - LEGGE DI STABILITÀ 2014. (PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE). RIFERIMENTO DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 280 DEL 15 NOVEMBRE 2023

L'anno **2023** il giorno **12** del mese di **Dicembre** alle ore 17.00, nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria e pubblica i componenti del Consiglio Comunale.

#### Risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
ABONANTE Giorgio Angelo	NO	Giustetto Giulia	SI
Arlenghi Massimo	SI	Gotta Maria Teresa	SI
Barosini Giovanni	SI	Ivaldi Giovanni	NO
Bazzoni Marco	SI	Locci Emanuele	NO
Benzi Roberto	NO	Lumiera Cinzia	SI
Bianchini Giuseppe	NO	Malagrino Diego	SI
Buzzi Langhi Davide	SI	Molina Irene Angela	SI
Cazzulo Roberta	NO	Pellegrino Maurizio	NO
Coloris Daniele	SI	Priano Fabrizio	SI
Como Lodovico	SI	Roggero Mattia	SI
Cuttica di Revigliasco Gianfranco	NO	ROSSA Maria Rita	SI
Demarte Vincenzo	SI	Santoro Santina	NO
Di Saverio Adriano	NO	Sciaudone Maurizio	SI
Di Tullio Andrea	SI	Sfienti Luigi	SI
Farahat Youness	SI	Vanin Valerio	NO
Ferraris Luca	SI	Venturino Alvaro	NO
Gentiluomo Francesco	NO		

Presenti: 20 Assenti: 13

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Dr. Barosini Giovanni nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Segretario Generale Dr.ssa VIMERCATI Pierluisa ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Consiglio Comunale 126 del 12/12/2023

OGGETTO: Modifiche al Regolamento dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014". (Proposta per il Consiglio Comunale). Riferimento delibera Giunta Comunale n. 280 del 15 novembre 2023.

Il Presidente invita l'Assessore Perrone ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso parere la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Entrano i Cons. Cazzulo, Locci e il Sindaco Abonante (pres. 23)

Intervengono per dichiarazione di voto i Cons. Como, Rossa (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Il Presidente pone in votazione la proposta che riporta n. 15 voti favorevoli (sono presenti e votanti Abonante, Arlenghi, Barosini, Bazzoni, Cazzulo, Coloris, Como, Di Tullio, Farahat, Ferraris, Giustetto, Gotta, Malagrino, Molina, Rossa), constatando che non sussiste il numero legale per la validità della seduta, ai sensi dell'art. 97, c. 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

Il Presidente dispone pertanto la sospensione della la seduta alle ore 17,36 per 30 minuti ai sensi dell'art. 97, comma IX del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

La seduta riprende alle ore 18,10 del giorno 12 dicembre 2023 nella Sala Consiliare del Comune Presiede il Sig.Giovanni Barosini nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Pierluisa Vimercati

All'appello risuiltamo presenti Sono presenti i Cons.

Abonante, Arlenghi, Barosini, Bazzoni, Buzzi Langhi, Cazzulo, Coloris, Como, Demarte, Di Tullio, Farahat, Ferraris, Gentiluomo, Giustetto, Gotta, Ivaldi, Locci, Lumiera, Malagrino, Molina, Priano, Roggero, Rossa, Santoro, Sciaudone, Sfienti

(pres.26)

Sono assenti i Cons. Benzi, Bianchini, Cuttica Di Reigliasco, Di Saverio, Pellegrino, Vanin, Venturino (ass. 7)

Quindi,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 280 in data 15 novembre 2023 con la quale viene proposto al Consiglio Comunale di deliberare in merito a quanto in oggetto;

#### Premesso che:

- che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresi stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;

- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".
- Il decreto interministeriale 2023 di aggiornamento dei principi contabili allegati al decreto legislativo n. 118/2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 agosto scorso ,ha introdotto una sezione dedicata al processo di approvazione del bilancio degli enti locali (paragrafi 9.3.1-9.3.6 inseriti nel Principio contabile applicato concernente la programmazione Allegato 4/1, dall'art.1, lett. k), del decreto);

#### Tutto ciò premesso;

#### **Ritenuto**

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'aggiornamento del Regolamento dell'IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle novità normative introdotte recentemente, apportando le modifiche così come evidenziato nel sotto riportato prospetto:
- **l'articolo 5, comma 1, lettera d)** deve essere attualizzato sulla base della Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, che si è espressa in merito alla disciplina IMU nel caso di doppia abitazione principale;
- **l'articolo 11, comma 1, lettera b)** è opportuna venga stralciato in quanto non ricorre il caso specifico sul territorio comunale;
- **l'articolo 14** da depennare in quanto non si riscontrano, tra le facoltà concesse dall'applicazione informatica relativa al Prospetto, gli elementi utili a riproporre nel 2024 la medesima fattispecie;
- **l'articolo 15** da depennare in quanto il Prospetto non consente una differenziazione delle aliquote per le abitazioni sulla base di un criterio territoriale specifico;
- **l'articolo 18** deve essere attualizzato sulla base decreto del 7 luglio 2023 relativo al "Prospetto aliquote IMU 2024 in quanto, con il nuovo prospetto aliquote IMU mancano due requisiti presenti nell'attuale assetto: il vincolo dell'intera proprietà che si esaurisca tra genitori e figlio e viceversa e l'applicazione ad una sola unità immobiliare;
- l'articolo 25, comma 4, dal quale deve essere depennato di un refuso;

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO AGGIORNATO

## ART. 5 – Definizione di immobili assoggettati all'imposta

#### abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente Р risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

## ART. 5 – Definizione di immobili assoggettati all'imposta

 d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

# ART. 11 – Esenzione di terreni agricoli

- 1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. n. 448 del 28/12/2001;
- a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

## ART. 11 – Esenzione di terreni agricoli

- 1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
- a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; eliminato
- a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c. ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

#### Art. 14.- Riduzioni per eventi alluvionali

Art. 14.- Riduzioni per eventi alluvionali

- 1. Dall'anno d'imposta 2015, per le unità immobiliari del territorio comunale ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici, i cui proprietari a decorrere dall'anno 2000 hanno subito danni a seguito di eventi quali esondazione di canali, rii, ecc., si applica una riduzione dell'aliquota deliberata con specifico provvedimento.
  - contribuente, su specifico modello Servizio Tributi. deve predisposto dal comunicare - entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento - l'utilizzazione della riduzione in oggetto, allegando una copia della segnalazione del danno subito presentata al Comune di Alessandria dall'anno 2000.
- 2. La riduzione dell'aliquota è estesa dall'anno d'imposta 2015 anche ai fabbricati adibiti ad attività produttive i cui proprietari hanno segnalato i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali.
  - contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare l'utilizzazione della riduzione in della oggetto, allegando una copia segnalazione del danno subito nel periodo succitato, presentata al Comune Alessandria.

# Art. 15 – Riduzione per il sobborgo di Castelceriolo e di Spinetta Marengo Art. 15 – Riduzione per il sobborgo di Castelceriolo e di Spinetta Marengo

# e di Spinetta Marengo

- 1 Per il Sobborgo di Castelceriolo, tenuto conto che in questa zona è ubicata l'ex discarica del Consorzio Alessandrino e gli impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani, con la permanenza di sgradevoli odori ed altri disagi ed il conseguente deprezzamento del valore degli immobili, si applicano le seguenti agevolazioni:
- a) riduzione dell'aliquota deliberata con specifico provvedimento esclusivamente per la c.d. "abitazione principale" nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze;
- b) riduzione dell'aliquota deliberata con specifico provvedimento per le unità immobiliari ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici.
  - **2.** Per il Sobborgo di Spinetta Marengo in quanto area complessivamente interessata a R.I.R. (Rischio Incidente Rilevante) si

eliminato

eliminato

applica una riduzione dell'aliquota deliberata con specifico provvedimento per le unità immobiliari ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici.

# Art. 18. Aliquota agevolata per l'abitazione Art. concessa in uso gratuito.

#### È prevista una aliquota ridotta deliberata con specifico provvedimento per l'abitazioni e relativa pertinenza concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti. L'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.

- Condizioni per l'agevolazione sono la residenza 2. anagrafica e la dimora abituale da parte dell'utilizzatore dell'immobile.
- 3. II modello 3. contribuente. specifico su Tributi, predisposto dal Servizio deve comunicare al Comune l'utilizzazione dell'agevolazione prevista dal 1 comma. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI e dell'IMU (componente IUC), in quanto compatibili.

Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità.

# Art. 18. Aliquota agevolata per l'abitazione concessa in uso gratuito.

- 1. È prevista una aliquota ridotta deliberata con specifico provvedimento per l'abitazioni e relativa pertinenza concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa.
- Condizioni per l'agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell'utilizzatore dell'immobile.
- contribuente, su specifico modello predisposto Tributi, dal Servizio deve comunicare Comune l'utilizzazione dell'agevolazione prevista dal 1 comma. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI e dell'IMU (componente IUC), in quanto compatibili.

Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità.

#### Art. 25. Sanzioni

- 1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i..
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la

#### Art. 25. Sanzioni

- In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i..
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la

- sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50.00.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'art. 18 entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da € 50,00 ad € 200,00.
- 5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

- sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50.00.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da € 50,00 ad € 200,00.
- 5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

#### **Dato atto**

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

#### Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato "Controllo di regolarità amministrativa contabile";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 07/08/2019 ad oggetto "Art.243 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 in data 28.07.2022 avente ad oggetto: "Delibera di Giunta comunale n. 215 del 21.07.2022: accordo tra Stato e Comuni capoluoghi di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro per favorire il riequilibrio finanziario. Art. 43, commi da 2 a 8, del D. Lgs. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022 n. 91. Approvazione della proposta di accordo";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 2 marzo 2023 di approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 in data 9 giugno 2023 ad oggetto: "Art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 2025" con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 12.06.2023 avente a oggetto: "Delibera di Giunta Comunale n. 179 del 26/05/2022: art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e relativi allegati";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 27 giugno 2023 ad oggetto:" art.169 d. lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione dell'Esercizio Finanziario 2023";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 29 giugno 2023 ad oggetto:" *Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 approvazione"*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 4 agosto 2023 ad oggetto "art.169 d. lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni variazioni all'anagrafica e all'assegnazione di responsabilità dei capitoli del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per la gestione dell'esercizio finanziario 2023";

- lo Statuto comunale, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 31 marzo 2015;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 in data 22 dicembre 2014;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 26 aprile 2022;

**Sentita** la relazione dell'Assessore competente;

**Acquisito** il parere reso dall'Organismo di Revisione Economico Finanziaria con Verbale n. ..... in data .......

**Preso atto che**, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati resi i pareri seguenti, espressi come segue:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione reso dal Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio;

Con voti unanimi favorevoli (18 su 18) (Abonante, Arlenghi, Barosini, Bazzoni, Cazzulo, Coloris, Como, Di Tullio, Farahat, Ferraris, Gentiluomo, Giustetto, Gotta, Ivaldi, Malagrino, Molina, Rossa, Santoro), resi mediante votazione elettronica, non avendo partecipato al voto n. 8 Consiglieri (Buzzi Langhi, Demarte, Locci, Lumiera, Priano, Roggero, Sciaudone, Sfienti)

#### **DELIBERA**

#### per le motivazioni sopra riportate e con votazione espressa nelle forme di Legge

di procedere all'aggiornamento del Regolamento dell'IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle novità normative introdotte recentemente, apportando le modifiche così come evidenziato nel sotto riportato prospetto:

- **l'articolo 5, comma 1, lettera d)** deve essere attualizzato sulla base della Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, che si è espressa in merito alla disciplina IMU nel caso di doppia abitazione principale;
- **l'articolo 11, comma 1, lettera b)** è opportuna venga stralciato in quanto non ricorre il caso specifico sul territorio comunale;
- **l'articolo 14** da depennare in quanto non si riscontrano, tra le facoltà concesse dall'applicazione informatica relativa al Prospetto, gli elementi utili a riproporre nel 2024 la medesima fattispecie;
- **l'articolo 15** da depennare in quanto il Prospetto non consente una differenziazione delle aliquote per le abitazioni sulla base di un criterio territoriale specifico
- **l'articolo 18** deve essere attualizzato sulla base decreto del 7 luglio 2023 relativo al "Prospetto aliquote IMU 2024 in quanto, con il nuovo prospetto aliquote IMU mancano due requisiti presenti nell'attuale assetto: il vincolo dell'intera proprietà che si esaurisca tra genitori e figlio e viceversa e l'applicazione ad una sola unità immobiliare;
- l'articolo 25, comma 4, dal quale deve essere depennato di un refuso;

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO AGGIORNATO		
ART. 5 – Definizione di immobili assoggettati all'imposta	ART. 5 – Definizione di immobili assoggettati all'imposta		

- d) abitazione principale intende per l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

# ART. 11 – Esenzione di terreni agricoli

# 1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. n. 448 del 28/12/2001;
- a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d. ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

# ART. 11 – Esenzione di terreni agricoli

- 1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
- a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; eliminato
- a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c. ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

#### Art. 14.- Riduzioni per eventi alluvionali

# Dall'anno d'imposta 2015, per le unità immobiliari del territorio comunale ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici, i cui proprietari – a decorrere dall'anno 2000 – hanno subito danni a seguito di eventi quali esondazione di canali, rii, ecc., si applica una riduzione dell'aliquota deliberata con specifico provvedimento.

Il contribuente, su specifico modello

#### Art. 14.- Riduzioni per eventi alluvionali

eliminato

predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare – entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento - l'utilizzazione della riduzione in oggetto, allegando una copia della segnalazione del danno subito presentata al Comune di Alessandria dall'anno 2000.  2. La riduzione dell'aliquota è estesa dall'anno d'imposta 2015 anche ai fabbricati adibiti ad attività produttive i cui proprietari hanno segnalato i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali.  Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare l'utilizzazione della riduzione in oggetto, allegando una copia della segnalazione del danno subito nel periodo succitato, presentata al Comune di Alessandria.	Art. 15 – Riduzione per il sobborgo di Castelceriolo		
e di Spinetta Marengo	e di Spinetta Marengo		
	Art. 18. Aliquota agevolata per l'abitazione		
concessa in uso gratuito.	concessa in uso gratuito.		

- 1. È prevista una aliquota ridotta deliberata con specifico provvedimento per l'abitazioni e relativa pertinenza concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti. L'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.
- Condizioni per l'agevolazione sono la residenza 2. anagrafica e la dimora abituale da parte dell'utilizzatore dell'immobile.
- 3. contribuente. specifico modello 3. su predisposto Servizio deve dal Tributi, comunicare Comune l'utilizzazione al dell'agevolazione prevista dal 1 comma. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI e dell'IMU (componente IUC), in quanto compatibili.

Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità.

- È prevista una aliquota ridotta deliberata con specifico provvedimento per l'abitazioni e relativa pertinenza concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa.
- Condizioni per l'agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell'utilizzatore dell'immobile.
- contribuente. su specifico modello predisposto Servizio Tributi, deve dal comunicare Comune l'utilizzazione al dell'agevolazione prevista dal 1 comma. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI e dell'IMU (componente IUC), in quanto compatibili.

Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità.

#### Art. 25. Sanzioni

- In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i..
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'art. 18 entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da € 50,00 ad € 200,00.
- 5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il

#### Art. 25. Sanzioni

- 1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i..
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da € 50,00 ad € 200,00.
- **5.** Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il

pagamento del tributo, se dovuto, della	pagamento del tributo, se dovuto, della
sanzione e degli interessi.	sanzione e degli interessi.

#### e con successiva votazione espressa ai sensi di legge

**Dato atto** che risulta l'urgenza di consentire l'approvazione del presente atto entro e non oltre il 31 dicembre 2023;

Con voti unanimi favorevoli (18 su 18) (Abonante, Arlenghi, Barosini, Bazzoni, Cazzulo, Coloris, Como, Di Tullio, Farahat, Ferraris, Gentiluomo, Giustetto, Gotta, Ivaldi, Malagrino, Molina, Rossa, Santoro), resi mediante votazione elettronica, non avendo partecipato al voto n. 8 Consiglieri (Buzzi Langhi, Demarte, Locci, Lumiera, Priano, Roggero, Sciaudone, Sfienti)

#### **DELIBERA**

**di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



- Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2023 / 213

Ufficio Proponente: UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DISCIPLINATA

DALL'ART. 1, COMMI DA 739 A 783 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO - LEGGE DI STABILITÀ 2014. (PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE). RIFERIMENTO DELIBERA

**GIUNTA COMUNALE N. 280 DEL 15 NOVEMBRE 2023** 

— Parere Tecnico ————————————————————————————————————			
Ufficio Proponente (UFFICIO RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)			
In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.			
Sintesi parere: Parere Favorevole			
Data 12/12/2023	Il Responsabile di Settore Antonello Paolo Zaccone		

<ul> <li>Parere Contabile</li> </ul>			

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/12/2023 Responsabile del Servizio Finanziario

Antonello Paolo Zaccone

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BAROSINI GIOVANNI IL SEGRETARIO GENERALE VIMERCATI PIERLUISA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

#### **COMUNE DI ALESSANDRIA**

#### **DELIBERA N. 126 del 12/12/2023**

OGGETTO MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU),

DISCIPLINATA DALL'ART. 1, COMMI DA 739 A 783 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019

N. 160 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE

DELLO STATO - LEGGE DI STABILITÀ 2014. (PROPOSTA PER IL CONSIGLIO

COMUNALE). RIFERIMENTO DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 280 DEL 15

NOVEMBRE 2023

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 27/12/2023 al 11/01/2024 ed è divenuta esecutiva il 12/12/2023.

Il Segretario Generale .Letizia Biondo EQ Affari Generali

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: